



---

# CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE

# **Franco**b**ompreszi**

---

## **Scuole paritarie – copertura del costo dell’insegnante di sostegno**

*L'art. 34 della Costituzione e l'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 18 del 2009, riconoscono il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica a tutti i bambini e bambine, alunni e alunne, e studenti e studentesse con disabilità.*

Nel nostro ordinamento, lo strumento a primaria garanzia del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica dei bambini e delle bambine con disabilità è il Piano Educativo Individualizzato (PEI), all'interno del quale il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO - di cui anche la famiglia è parte), sulla base delle indicazioni contenute all'interno della diagnosi funzionale, individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane da dedicare all'alunno e all'alunna con disabilità, oltre ai tempi e gli strumenti di verifica. All'interno del PEI deve quindi essere indicato il bisogno di risorse umane (es. insegnante di sostegno, assistenza educativa) e quantificato in termini di ore. Precisiamo che il GLO è tenuto ad indicare le ore necessarie a garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, e non limitarsi a quelle a disposizione.

Le scuole di ogni ordine e grado -pubbliche, paritarie e private- devono quindi adottare ogni misura e accomodamento ragionevole per garantire agli alunni e alle alunne con disabilità il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica in condizione di parità con i compagni. La normativa scolastica in materia di inclusione è infatti di generale applicazione, senza alcuna distinzione tra le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. Tenute, quindi, a garantire i medesimi standard qualitativi delle scuole pubbliche (*ex multis*, Consiglio di Stato sent. n. 11193 del 2023).

Le scuole paritarie di ogni ordine e grado sono tenute quindi ad accogliere le iscrizioni degli alunni e delle alunne con disabilità e garantire tutti gli strumenti previsti dalla legge per permettere la loro piena inclusione, senza alcun onere ulteriore a carico dei loro familiari, pena la perdita della paritarietà ottenuta (legge n. 62 del 2000 e DM n. 83 del 2008).

Questo significa che la richiesta alle famiglie di alunni e alunne con disabilità di farsi carico del costo dell'insegnante di sostegno necessario (completamente o anche solo parzialmente) non solo è illegittima, ma anche discriminatoria.

Si sarebbe infatti in presenza di una discriminazione diretta ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 67 del 2006 che prevede che *"si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga"*.





Gli alunni con disabilità, a causa della loro condizione e della conseguente necessità di sostegno per poter frequentare la scuola in condizione di uguaglianza con i compagni, verrebbero trattati meno favorevolmente dei loro compagni senza disabilità. Mentre, infatti, i compagni e le loro famiglie pagano la sola retta di iscrizione, agli alunni e alle alunne con disabilità e alle loro famiglie viene richiesto anche di farsi carico del costo del sostegno a loro necessario.

Precisiamo, inoltre, che anche la mancata assegnazione di insegnante di sostegno così come subordinare l'iscrizione alla stipula di un accordo a parziale o totale copertura del costo dell'insegnante di sostegno è illegittima nonché discriminatoria. Per completezza ricordiamo a riguardo che ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 62 del 2000 *"le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità"*.

Il centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi rimane a disposizione per chiarimenti

Milano, 29 gennaio 2025

Centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi

